

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

FALLIMENTO R.G. 132/2021 BRESCIA SERVICE SRL IN LIQ.NE

Giudice Delegato: dott. Gianluigi Canali Curatore: dott.ssa Barbara Lazzari

**BANDO D'ASTA PER L'AFFIDAMENTO IN LICENZA D'USO  
DEL MARCHIO STORICO N. 1.134.595 E DEI RELATIVI SEGNI DISTINTIVI**

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE**

**CON IMPEGNO IRREVOCABILE A PARTECIPARE  
ALLA GARA PER L'ACQUISTO DEL MARCHIO**



Il Curatore della procedura in epigrafe,

**PREMESSO**

- a. che con sentenza n. 133 del 20 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della società Brescia Service S.r.l. in liquidazione, con sede in Brescia, Via Tosio, 23/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03347360178 (di seguito, la “Società” o il “Fallimento”), ed ha nominato la Dott.ssa Barbara Lazzari quale curatrice fallimentare (di seguito, il “Curatore”);
- b. che la Società è titolare, tra l’altro, del **marchio nazionale figurativo “Brescia Calcio 1911”**, depositato per la prima volta in data 8 giugno 2005 e registrato in data 3 settembre 2008 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 1.134.595 per le classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 e 43, come successivamente rinnovato, nonché ulteriori segni distintivi storicamente riferibili alla squadra di calcio del Brescia e afferenti al suddetto marchio (congiuntamente, il “**Marchio Storico**” e i “**Segni Distintivi**”);
- c. che il Marchio Storico ed i Segni Distintivi consistono in uno scudetto a fondo giallo oro contenente la dicitura Brescia Calcio di colore azzurro disposta ad arco, uno scudetto di colore azzurro interrotto nella parte superiore da due strisce bianche convergenti verso la figura di un leone colore giallo oro in posizione eretta situato al centro dello scudetto e la data 1911 di colore giallo oro. il tutto sovrasta la dicitura Brescia Calcio in caratteri corsivi di fantasia e di colore nero; colori rivendicati: bianco, giallo, oro, azzurro, nero;
- d. che sono attualmente pendenti tra il fallimento Brescia Service srl e una società terza procedimenti che hanno ad oggetto contestazioni in ordine al citato marchio nazionale figurativo “Brescia Calcio 1911” (in seguito i “**Procedimenti Giudiziari**”).
- e. che il Curatore ha ricevuto un’offerta vincolante da terzo soggetto (in seguito “**Offerta Vincolante**”) avente ad oggetto la “*licenza d’uso del marchio storico*” e “*dei segni distintivi*” di cui alle premesse lettera b), nonché obbligo di acquisto condizionato (in seguito “**Obbligo di Acquisto Condizionato**”) del Marchio Storico e dei Segni Distintivi.
- f. che il Curatore, all’uopo espressamente autorizzato dal Giudice Delegato, intende procedere, sulla base dell’Offerta Vincolante di cui alla precedente lettera e), all’espletamento di una procedura

competitiva finalizzata alla concessione **in licenza d'uso esclusiva del Marchio Storico e dei Segni Distintivi**, secondo le modalità indicate nel presente avviso d'asta, gara competitiva che contemplerà a carico degli eventuali offerenti, anche l'Obbligo di Acquisto Condizionato, come *infra* specificato.

- g. che, in assenza di altre offerte di importo pari o superiore all'Offerta Vincolante già a mani del Fallimento, il Marchio Storico ed i Segni Distintivi saranno concessi in licenza con obbligo di acquisto condizionato immediatamente all'offerente di cui all'Offerta già a mani del Fallimento, essendo l'Offerta Vincolante di contenuto conforme al presente bando d'asta.

tutto ciò premesso, visti gli artt. 107 e 108ter L.F.

## AVVISA

che, presso lo Studio del Curatore dott.ssa Barbara Lazzari in Desenzano del Garda (BS) Via Mazzini, 29 è indetta procedura competitiva per l'affidamento in licenza d'uso del marchio storico n. 1.134.595 e dei relativi segni distintivi per il giorno

**lunedì 13 luglio 2026 alle ore 15:00**

## e INVITA

chiunque interessato a presentare offerte migliorative nei termini ed alle condizioni *infra* descritti.

\* \* \*

### **Articolo 1 – Licenza del Marchio Storico e dei Segni Distintivi**

- 1.1. **Oggetto** della presente procedura competitiva è rappresentato dalla stipula, tra il Fallimento ed il soggetto designato in esito allo svolgimento della procedura competitiva (il “**Soggetto Aggiudicatario**”), di un **contratto di licenza d'uso esclusiva**, alle condizioni essenziali del presente bando d'asta, sublicenziabile, trasferibile e non revocabile, senza limitazioni territoriali, avente ad oggetto il Marchio Storico e i Segni Distintivi (di seguito, il “**Contratto di Licenza**”) con espressa esclusione di ogni diritto, credito, azione e/o pretesa afferente i crediti di qualsivoglia natura (anche risarcitoria) azionati e/o azionabili dal Fallimento in relazione ai contenziosi pendenti e da intraprendere ed afferenti il Marchio Storico ed i Segni Distintivi.
- 1.2. La licenza d'uso sarà efficace tra il Fallimento ed il Soggetto Aggiudicatario dalla data di aggiudicazione della procedura competitiva e contestuale sottoscrizione del Contratto di Licenza e avrà **durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del Contratto di Licenza**, successivamente prorogabile automaticamente, salvo disdetta di una delle parti con 6 mesi di preavviso, di un solo anno per volta e quindi di anno in anno. A seguito del mancato rinnovo dovrà intendersi non rinnovato anche l'Obbligo di Acquisto Condizionato di cui ai punti 2.1 e 3.1.2. Resta tuttavia inteso che, anche prima della scadenza naturale del Contratto di Licenza anche se prorogato, qualora si verificano le condizioni indicate nel successivo art. 2.2.1 e 2.2.2 (a cui si rimanda) il Curatore potrà immediatamente bandire procedura competitiva finalizzata alla cessione della piena titolarità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi oggetto dell'Obbligo di Acquisto Condizionato. Qualora la procedura concorsuale si dovesse concludere con estinzione della Società prima della naturale scadenza del Contratto di Licenza, il Fallimento ed il Soggetto Aggiudicatario si impegnano alla risoluzione consensuale anticipata del medesimo.
- 1.3. In particolare, con il Contratto di Licenza, il Soggetto Aggiudicatario otterrà, temporaneamente e solo per tutta la durata e vigenza del Contratto di Licenza, il diritto esclusivo di sfruttamento

economico del Marchio Storico e dei Segni Distintivi e avrà quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti diritti:

- 1.3.1. utilizzo del Marchio Storico e dei Segni Distintivi su qualsivoglia supporto o mezzo di comunicazione, analogico o digitale, già esistente o di futura concezione;
- 1.3.2. sfruttamento commerciale e pubblicitario del Marchio Storico e dei Segni Distintivi, inclusa la possibilità di stipulare contratti di marketing, promozione e pubblicità, nonché di sfruttamento di spazi pubblicitari, sponsorizzazioni tecniche e commerciali, co-branding e product placement;
- 1.3.3. sfruttamento televisivo, audiovisivo e multimediale, comprendente l'utilizzo del Marchio Storico e dei Segni Distintivi in eventi sportivi, trasmissioni televisive, programmi di intrattenimento, format originali, documentari e produzioni audiovisive di qualsiasi genere, con diffusione su canali televisivi tradizionali, satellitari, via cavo, IPTV, piattaforme streaming, web TV, OTT e on demand, nonché la concessione in sub-licenza di tali diritti a terzi;
- 1.3.4. licensing, merchandising e sub-licensing, inclusa la creazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti fisici e digitali (divise, gadget, videogiochi, applicazioni, contenuti immersivi e beni digitali quali NFT), con la più ampia facoltà di concedere a terzi sub-licenze per qualsivoglia finalità commerciale compatibile con l'identità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi;
- 1.3.5. utilizzo sui canali di comunicazione propri del Soggetto Aggiudicatario e/o di soggetti terzi autorizzati, inclusi siti internet, social media, piattaforme digitali, applicazioni e qualunque ambiente virtuale o metaverso, con possibilità di diffusione e promozione tramite campagne digitali, contenuti sponsorizzati e interattivi;
- 1.3.6. utilizzo nell'attività sportiva e istituzionale, comprendente, a titolo esemplificativo, l'impiego del Marchio Storico e dei Segni Distintivi su divise da gara, da allenamento e da rappresentanza, nonché su qualsiasi materiale tecnico, promozionale o istituzionale della squadra, in occasione di eventi ufficiali, conferenze stampa, presentazioni e attività di public relations; e
- 1.3.7. ogni altro utilizzo presente o futuro, su qualunque supporto o mezzo, anche non ancora conosciuto o sviluppato, purché compatibile con l'identità, l'immagine e il posizionamento del brand sportivo.

1.4. Con la sottoscrizione del Contratto di Licenza **il Fallimento si impegna** nei confronti del Soggetto Aggiudicatario a:

1.4.1. **non presentare qualsivoglia opposizione, revoca, azioni di contraffazione, nullità o decadenza, nonché qualsivoglia altra contestazione** rispetto al Marchio Storico ed ai Segni Distintivi licenziati. Il Contratto di Licenza dovrà prevedere altresì che il Fallimento si obblighi, ove richiesto dal Soggetto Aggiudicatario e senza indugio, a prestare la propria piena e leale collaborazione al fine di comprovare la pacifica coesistenza dei rispettivi segni distintivi, fornendo ogni dichiarazione, attestazione o documentazione necessaria o utile in qualsivoglia sede, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministrativa, giudiziaria o innanzi ad autorità competenti, sia nazionali che sovranazionali. Tale obbligo di collaborazione si intende quale impegno proattivo e continuativo per tutta la durata della procedura concorsuale, senza diritto a compenso o rimborso, salvo diverso accordo scritto. Resta inteso che l'obbligo di collaborazione previsto nel presente paragrafo 1.4.1 non impone in capo al Fallimento un impegno di tutela dei diritti contro terzi rispetto alle privative concesse in licenza.

1.4.2. **dichiarare e garantire:**

- (i) di avere la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di utilizzazione economica in relazione al Marchio Storico e ai Segni Distintivi;
- (ii) che il Marchio Storico e, in generale, i Segni Distintivi sono liberi da qualsiasi vincolo, gravame o diritti di terzi e sono validi ed efficaci e che alla data di sottoscrizione del Contratto di Licenza non vi sono circostanze note al Fallimento che possano inficiarne la validità o la titolarità esclusiva;

(iii) che il Marchio Storico e, in generale, i Segni Distintivi non violano diritti di terzi (inclusi diritti di proprietà intellettuale) e che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Licenza, non risultano al Fallimento contestazioni, rivendicazioni o pretese - anche solo minacciate - da parte di terzi, in relazione agli stessi, al netto dei contenziosi di cui al successivo paragrafo 2.2 e di cui alle premesse lettera d);

1.4.3. **manlevare** il Soggetto Aggiudicatario da qualsiasi pretesa, azione, rivendicazione e/o contestazione in relazione al Marchio Storico e, in generale, ai Segni Distintivi derivante dalla violazione delle presenti dichiarazioni e garanzie. Resta inteso che nessuna garanzia e manleva è dovuta a favore del Soggetto Aggiudicatario in caso di impropri o illegittimi sfruttamenti del Marchio Storico e dei Segni Distintivi che siano stati attuati da terzi in violazione di tali privative.

1.5. La **base d'asta del canone annuo** per la concessione in licenza del Marchio Storico e dei Segni Distintivi è indicata al successivo paragrafo 3.1.

\* \* \*

## **Articolo 2 – Cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi**

2.1. L'offerta, che dovrà avere il contenuto di cui al successivo art. 4, dovrà altresì prevedere l'Obbligo di Acquisto Condizionato, ossia l'**impegno irrevocabile** del Soggetto Aggiudicatario nei confronti del Fallimento **a partecipare alla procedura competitiva finalizzata alla cessione** della piena titolarità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi, liberi da gravami di qualsiasi tipo e che verrà indetta dal Fallimento all'avverarsi di una delle condizioni di seguito previste.

2.2. L'Obbligo di Acquisto Condizionato, e quindi l'impegno del Soggetto Aggiudicatario a partecipare alla futura gara competitiva avente ad oggetto la cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi è **sospensivamente condizionata** al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

2.2.1. la positiva definizione dei Procedimenti Giudiziari di cui alle premesse mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo tombale tra il Fallimento e le controparti coinvolte (l'**"Accordo Transattivo"**) avente ad oggetto:

(i) la risoluzione bonaria (con contestuale rinuncia a qualsiasi pretesa, anche per conto dei rispettivi aventi causa) di tutti i Procedimenti Giudiziari attualmente pendenti, con contestuale deposito presso gli uffici competenti delle rispettive rinunce agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; e

(ii) la co-esistenza e la ripartizione degli usi (efficace nei confronti anche dei rispettivi aventi causa) tra: (a) il Marchio Storico e i Segni Distintivi di titolarità del Fallimento; e (b) i re-branding non autorizzati del Marchio Storico e dei Segni Distintivi e (c) più in generale qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale e industriale oggetto dei predetti contenziosi, al fine di dissuadere qualsiasi potenziale rischio di confusione tra il pubblico rispetto all'uso delle privative in questione;

2.2.2. la conclusione definitiva, in qualsiasi altro modo rispetto a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2.1 anche tramite sentenza non più impugnabile, dei Procedimenti Giudiziari di cui alle premesse con esito che riconosca in via definitiva e non più impugnabile la piena ed esclusiva titolarità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi in capo al Fallimento e/o che rigetti in modo definitivo e non più impugnabile le pretese delle controparti dei giudizi aventi ad oggetto il Marchio Storico e/o i Segni Distintivi (**"Esito Favorevole al Fallimento"**);

2.3. Il Fallimento si impegna, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Licenza e per tutta la durata dello stesso, a mantenere tempestivamente informato il Soggetto Aggiudicatario in merito all'avveramento o al mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui al precedente paragrafo 2.2, specificando in ogni caso se l'esito dei relativi contenziosi costituisca un Esito Favorevole al Fallimento o se gli stessi siano stati oggetto di Accordo Transattivo, al fine di consentire al Soggetto Aggiudicatario di adempiere all'Obbligo di Acquisto Condizionato e quindi di partecipare alla gara competitiva.

2.4. Al verificarsi dell'evento di cui al precedente paragrafo 2.2.1 (sottoscrizione dell'Accordo Transattivo) ovvero al verificarsi dell'evento di cui al precedente paragrafo 2.2.2 (Esito Favorevole al Fallimento);

Favorevole al Fallimento), il Soggetto Aggiudicatario dovrà adempiere all'Obbligo di Acquisto Condizionato e quindi dovrà obbligarsi a partecipare alla procedura competitiva indetta dal Fallimento ai fini della cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi alle condizioni a base d'asta di cui al successivo paragrafo 2.5 e 3.1.

- 2.5. Al verificarsi dell'evento di cui all'art. 2.2.1 o 2.2.2 e di cui al precedente art. 2.4, il Fallimento provvederà senza indugio ad indire apposita **procedura competitiva** con prezzo a base d'asta pari al corrispettivo indicato al successivo paragrafo 3.1 e successivamente, qualora il Soggetto Aggiudicatario, in esito alla suddetta procedura competitiva, dovesse risultare aggiudicatario del Marchio Storico e dei Segni Distintivi, allora le parti sottoscriveranno un contratto di cessione ("**Contratto di Cessione**") con cui il Fallimento trasferirà al Soggetto Aggiudicatario la piena ed esclusiva proprietà del Marchio Storico e dei Segni Distintivi rilasciando le previste e necessarie dichiarazioni e garanzie. Il Contratto di Cessione dovrà prevedere l'obbligo in capo al Fallimento e a cura e spese dello stesso, di trascrizione del Contratto di Cessione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
- 2.6. La **base d'asta del corrispettivo per l'acquisto** della piena titolarità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi è indicata al successivo paragrafo 3.1.

\* \* \*

### **Articolo 3 – Valore di riferimento e base d'asta**

- 3.1. Ai soli fini della presente procedura competitiva per l'affidamento in licenza, il Curatore pone a **base d'asta i valori di seguito indicati**, pari a quanto previsto nell'Offerta Vincolante ricevuta dal Fallimento:
- 3.1.1. **canone annuo** (royalty) per la licenza d'uso esclusiva del Marchio Storico e dei Segni Distintivi: **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00) oltre IVA **per ciascun anno di durata della licenza**;
- 3.1.2. **corrispettivo di cessione** avente ad oggetto l'acquisto della piena titolarità del Marchio Storico e dei Segni Distintivi: **Euro 200.000,00** (duecentomila/00) oltre IVA.
- 3.2. Il canone annuo per la licenza costituisce la base d'asta della procedura competitiva per la concessione in licenza del marchio di cui al 3.1.1 e potrà essere migliorato in aumento dai partecipanti, nel rispetto del rilancio minimo indicato al successivo art. 6.
- 3.3. Il corrispettivo di cessione costituirà la base d'asta della successiva procedura competitiva per la cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi; i partecipanti alla presente procedura accettano fin d'ora che tale importo potrà essere oggetto di aumento in sede di gara, secondo quanto previsto nel futuro avviso di vendita.

\* \* \*

### **Articolo 4 - Contenuto dell'offerta ed allegati**

- 4.1. Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare un'offerta migliorativa per la concessione in licenza del Marchio Storico e dei Segni Distintivi, come meglio sopra individuati, ad un prezzo non inferiore al prezzo a base d'asta come sopra precisato.
- 4.2. Le offerte dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 10 luglio 2026** via PEC al seguente indirizzo: [f132.2021brescia@pecfallimenti.it](mailto:f132.2021brescia@pecfallimenti.it)
- 4.3. **Possono partecipare** alla presente procedura competitiva:
- 4.3.1. persone fisiche in possesso della piena capacità di agire;
- 4.3.2. persone giuridiche (società di capitali o di persone, enti, associazioni) regolarmente costituite secondo la legge dello Stato di appartenenza;
- 4.3.3. consorzi, raggruppamenti temporanei o altri soggetti collettivi, purché debitamente rappresentati, con indicazione del mandatario/rappresentante comune.
- 4.4. **Non sono ammessi** alla partecipazione alla procedura competitiva:
- 4.4.1. soggetti sottoposti a procedure concorsuali o in stato di insolvenza, salvo che partecipino quali aventi causa di un soggetto aggiudicatario originario, previa autorizzazione della procedura;
- 4.4.2. soggetti colpiti da cause di interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione o condanne penali che incidano sulla moralità professionale, ove rilevanti ai fini della presente procedura;

4.4.3. soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la procedura fallimentare, nei casi previsti dalla legge o ritenuti rilevanti dal Giudice Delegato.

4.5. Ciascun offerente **dovrà dichiarare**, a pena di esclusione, di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni del presente avviso, ivi compreso l'impegno a partecipare alla futura procedura competitiva per la cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi.

4.6. Le previsioni relative al contenuto e agli allegati dell'offerta sono stabilite a pena d'invalidità della stessa e di esclusione dell'offerente dal successivo svolgimento della procedura competitiva.

4.7. L'offerta **dovrà indicare**, a pena inammissibilità della domanda:

4.7.1. le generalità dell'offerente; in particolare:

(i) se l'offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, l'eventuale partita Iva, il domicilio (se esistente un indirizzo PEC); lo stato civile ed il recapito telefonico dell'offerente. Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L. n. 76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

(ii) se è soggetto diverso dalla persona fisica la denominazione o ragione sociale, la sede, la partita IVA, un recapito telefonico ed indirizzo mail (se esistente un indirizzo PEC);

4.7.2. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero della procedura;

4.7.3. il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore all'offerta minima indicata nel presente avviso;

4.7.4. il **termine di pagamento del prezzo** e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a **60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione**. L'offerente che, in fase di presentazione dell'offerta, indichi un termine di pagamento inferiore a quello stabilito nel presente avviso, si impegna a rispettare tale termine, a pena decadenza della cauzione. L'indicazione di un termine superiore non comporta l'inammissibilità dell'offerta, ritenendosi d'ufficio uniformato alle condizioni e termini di pagamento di cui al presente avviso;

4.7.5. l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata;

4.7.6. l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

4.8. A pena di inammissibilità della domanda, la busta **dovrà contenere**, unitamente all'offerta:

4.8.1. la copia di un documento d'identità dell'offerente, se si tratta di persona fisica, in corso di validità; in caso di stranieri non cittadini comunitari la copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;

4.8.2. se l'offerente è persona fisica coniugata in regime di comunione legale dei beni, la copia del documento di identità del coniuge, in corso di validità; in caso di stranieri non cittadini comunitari la copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;

4.8.3. il certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese (o visura, con data non antecedente a sei mesi rispetto alla data della vendita), la copia del documento d'identità di chi sottoscrive l'offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, in corso di validità, la copia dell'atto che attribuisce al rappresentante della società i relativi poteri, se l'offerente è una società o un ente iscritto al Registro delle Imprese;

4.8.4. fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle delibere attributive dei relativi poteri, oltre alla copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, se l'offerente è un soggetto di diritto non iscritto al Registro delle Imprese;

4.8.5. copia delle disposizioni di bonifico bancario pari al 20% dell'importo offerto effettuati a titolo di cauzione come indicato al successivo articolo 5.3;

- 4.9. **Non sarà possibile concludere il Contratto di Licenza con soggetto diverso da quello che formula l'offerta.**
- 4.10. Saranno ritenute irricevibili offerte sottoposte a condizione.
- 4.11. L'offerta presentata è da ritenersi **irrevocabile**.
- 4.12. L'offerta non sarà ritenuta valida se inferiore al prezzo base, ovvero se sottoposta a condizione, ovvero se pervenuta oltre al termine stabilito nel presente avviso ovvero se non conforme con quanto previsto nel presente bando.

\* \* \*

#### **Articolo 5 – Termine e modalità di deposito dell'offerta e della cauzione**

- 5.1. La partecipazione alla procedura competitiva comporta per gli offerenti la piena conoscenza del contenuto del presente avviso e l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni in esso contenute.
- 5.2. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, al canone annuo a base d'asta indicato al precedente paragrafo 3.1. **In assenza di altre offerte di importo pari o superiore all'offerta già a mani della procedura, il Marchio Storico ed i Segni Distintivi verranno immediatamente aggiudicati in licenza all'offerente di cui all'offerta già a mani della procedura, il tutto oltre oneri di legge.**
- 5.3. L'offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di **cauzione**:
- 5.3.1. una somma pari almeno al **venti per cento (20%)** del prezzo offerto a titolo di **canone annuo**, tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban IT73B086765446000000224030 intestato a "Fallimento di Brescia Service s.r.l. in liquidazione".
- 5.3.2. una somma pari almeno al **venti per cento (20%)** del **corrispettivo di cessione indicato nel presente avviso** tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban IT73B086765446000000224030 intestato a "Fallimento di Brescia Service s.r.l. in liquidazione".
- 5.4. Tali importi saranno trattenuti in caso di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. e in caso di mancata esecuzione da parte del Soggetto Aggiudicatario all'Obbligo di Acquisto Condizionato e dunque all'impegno irrevocabile a partecipare nella procedura competitiva di cessione del Marchio Storico e dei Segni Distintivi.
- 5.5. i bonifici, rispettivamente con causale "Fallimento nr. 132/2021– asta Licenza Marchio Storico e Segni Distintivi" e "Fallimento nr. 132/2021– cauzione asta Cessione Marchio Storico e Segni Distintivi", dovranno essere effettuati in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 10 luglio 2026.**

\* \* \*

#### **Articolo 6 – Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti**

- 6.1. In caso di presentazione di **più offerte** si procederà ad una gara contestuale tra gli offerenti.
- 6.2. In tale gara il prezzo base sarà costituito dalla maggiore offerta pervenuta in relazione al canone annuo e, in assenza di rilanci, il bene sarà aggiudicato all'offerente che ha presentato l'offerta più elevata.
- 6.3. Il **rilancio minimo** è fissato nell'importo di **€ 5.000**.
- 6.4. Il **tempo** per ciascun rilancio è fissato in **60 secondi dall'ultima offerta**. Decorso detto termine dall'ultimo rilancio, la licenza del Marchio Storico ed i Segni Distintivi sarà aggiudicata all'ultimo maggior offerente.
- 6.5. La licenza del Marchio Storico e dei Segni Distintivi potrà essere aggiudicata al miglior offerente, al primo offerente o all'unico offerente, anche se non comparso.
- 6.6. Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituito l'importo del deposito presentato a titolo cauzionale, al netto di eventuali oneri bancari, a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie indicate in fase di presentazione dell'offerta, solo a seguito di autorizzazione da parte degli Organi della Procedura.
- 6.7. Si precisa che il Giudice Delegato può in ogni momento sospendere le operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, L.F., ed ai sensi dell'art. 107 co. 4° L.F., il Curatore può sospendere la vendita ove, nelle more della stipula del Contratto di Licenza, pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo di

aggiudicazione con cauzione del 20% del prezzo offerto in miglioramento: in tal caso si procederà ad un nuovo esperimento di vendita e verrà indetta nuova gara competitiva.

6.8. Il Curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato, si riserva la facoltà di:

6.8.1. sospendere, modificare o revocare la presente procedura competitiva in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione definitiva;

6.8.2. non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all'interesse della massa;

6.8.3. indire nuove procedure competitive in caso di mancata conclusione della presente ovvero in caso di decadenza dell'aggiudicatario.

6.9. L'aggiudicatario definitivo dovrà provvedere al saldo del canone annuo, oltre IVA e oneri accessori se dovuti, dedotta la cauzione già versata, **entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione**, mediante bonifico bancario da disporsi sul conto corrente IBAN sopra indicato.

6.10. Non sono ammessi pagamenti rateali.

6.11. La Curatela redigerà apposito verbale, nel quale darà atto, tra l'altro: del rispetto dei termini per la presentazione delle offerte, dello svolgimento delle operazioni di gara, della conformità delle offerte alle prescrizioni del presente bando d'asta, della presenza di offerte di acquisto, della eventuale gara; dell'aggiudicazione in licenza, o meno, del Marchio Storico e dei Segni Distintivi.

6.12. Il verbale di aggiudicazione non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali si produrranno solo alla sottoscrizione del Contratto di Licenza.

6.13. Il mancato pagamento del saldo del prezzo conformemente al presente avviso e/o nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Licenza, per fatto o colpa del Soggetto Aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e il Fallimento avrà diritto di incamerare entrambe le cauzioni a titolo di penale, salvo il maggior danno e potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova procedura di assegnazione, ovvero aggiudicare in licenza il Marchio Storico ed i Segni Distintivi al soggetto che abbia presentato l'offerta di importo più elevato dopo quella risultata aggiudicataria.

\* \* \*

#### **Articolo 7 - Foro Competente**

7.1. La partecipazione alla vendita implica l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso.

7.2. Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente avviso di vendita corredato dal disciplinare di gara e dalle condizioni generali di assegnazione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché per ogni altra controversia comunque connessa al medesimo e/o alla presente procedura competitiva sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.

\* \* \*

#### **Articolo 8 – Pubblicità**

8.1. La Curatela provvederà almeno 30 giorni prima della data dell'asta a rendere pubblica la stessa ed a garantire la massima partecipazione mediante pubblicazione dei dati concernenti la vendita:

8.1.1. sul portale del Ministero della Giustizia (Portale delle Vendite Pubbliche), in ottemperanza all'art. 490 Cod. Proc. Civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b, n. 1 D.L. 27/06/15, n. 83 conv. L. 6/08/15, n. 132);


8.1.2. sui siti [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it)

8.1.3. in estratto sul Giornale di Brescia

8.2. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al Curatore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [f132.2021brescia@pecfallimenti.it](mailto:f132.2021brescia@pecfallimenti.it)

\* \* \*

Desenzano del Garda, 9 giugno 2026

 Il Curatore  
Dott.ssa Barbara Lazzari